

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
AREA ESECUZIONE FORZATA
SEZIONE QUINTA-BIS

Proc. n. 484/2010 R.G. Es. Imm.
Istante: CHEBANCA! S.p.A.
Debitore:

x. r. l. f. u.
Mariano
MASI
(Cancelliere)

Il giudice dell'esecuzione

esaminati gli atti del procedimento di espropriazione immobiliare indicato in epigrafe;

- vista l'istanza di vendita;
- preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione prescritta dall'art. 567, comma 2, c.p.c.;
- visto l'art. 569 c.p.c.;

fissa

l'udienza del **19 giugno 2012** alle ore 11.00 per la comparizione delle parti ai fini dell'esame della regolarità degli atti e dell'autorizzazione alla vendita.

Rende noto che in tale udienza

- potrà essere concesso un termine non superiore a centoventi giorni per l'eventuale integrazione della documentazione prescritta dall'art. 567, 2° comma, c.p.c. che sia risultata lacunosa o incompleta;
- potranno essere fatte osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e potranno essere depositate note alla relazione dell'esperto nominato dal Tribunale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 173-bis disp. att. c.p.c.;
- potrà essere delegato un notaio o un avvocato ovvero un commercialista al compimento delle attività previste dal paragrafo 3-bis, della Sezione III, del Capo IV del Titolo II del Libro III del c.p.c.;
- ove non sia possibile la separazione della quota in natura del bene indiviso spettante al debitore, potrà essere disposta la sua divisione in base a quanto disposto dagli artt. 600 e 601 c.p.c. e dall'art. 181 disp. att. c.p.c.;

Evidenzia che:

- in base a quanto disposto dall'art. 495 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c., il debitore può chiedere, a pena di inammissibilità e per una sola volta, di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese;
- in base a quanto disposto dall'art. 624-bis c.p.c., il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere l'esecuzione fino a ventiquattro mesi; l'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto.

Rilevato che occorre nominare un esperto che provveda alla stima del compendio pignorato ed al compimento delle ulteriori attività di cui all'art. 173-bis disp. att. c.p.c.

Considerato che il debitore non ha osservato gli obblighi su di lui incombenti avendo ommesso di depositare il rendiconto o di richiedere l'autorizzazione a continuare ad abitare l'immobile.

Ritenuto che appare inoltre assolutamente necessario, al fine di garantire un proficuo e celere svolgimento della procedura esecutiva, provvedere sin d'ora alla sostituzione del custode *ex lege*.

nomina

quale esperto l'arch. Luca MANFELLOTTO, Pozzuoli, via S. Gennaro ad Agnano n. 84

quale custode l'avv. Mario DI MASI, Napoli, piazza Bovio n. 14 (tel. 081-5525011).

dispone

la convocazione dell'esperto stimatore e del custode per il giorno **21 marzo 2012** alle ore **12.00** per ivi prestare il prescritto giuramento di rito e ricevere il conferimento dell'incarico.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento all'esperto al custode e al creditore pignorante anche a mezzo telefono/fax/posta elettronica ai sensi dell'art. 136 comma 3, c.p.c., nonché ai creditori intervenuti ed a quelli iscritti non intervenuti, al debitore esecutato ed agli eventuali comproprietari dei beni pignorati.

Autorizza il creditore pignorante alla notifica del presente provvedimento, anche in copia non autentica, al debitore esecutato, ai creditori iscritti ed ai sequestratari non intervenuti, e nell'ipotesi di espropriazione dei beni indivisi, ai comproprietari ed agli interessati.

Fa presente che non si rinviene in atti la delibera del C.d.A. della società procedente in data 13 febbraio 2009, richiamata nell'atto di pignoramento, e/o comunque tutti gli atti che documentino i poteri dei procuratori Marcello Prini e Cristiano Corti di rappresentare la società stessa sia sul piano sostanziale (con il potere di disporre dei diritti derivanti dal titolo posto in esecuzione), sia sul piano processuale, ai sensi dell'art. 77 c.p.c.; invita quindi la parte istante a produrre tale certificato prima della data fissata per la convocazione dell'esperto stimatore e del custode, con avvertimento che, in mancanza, sarà dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di vendita, con conseguente improcedibilità dell'esecuzione.

Napoli, 11 febbraio 2012

Depositato in Cancelleria

Il giudice dell'esecuzione
augusto tarangelo

15 FEB 2012

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009